

## Foglio Informativo

# FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA ITALIA SACE

RISERVATO ALLE IMPRESE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO Società per Azioni

Sede legale e Direzione Generale in Piazza della Repubblica, 21 - 05018 ORVIETO (TR) - Italy - Cod. Fiscale, P. IVA e iscrizione Registro Imprese di Terni n. 00063960553 - Cap. Soc. € 45.615.730,00 int. vers. - REA 64390 - Cod. ABI 6220 - Albo Az. Cr. n. 5123 - Cod. BIC BPBAITR1. Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MedioCredito Centrale- Banca del Mezzogiorno S.p.A. La Banca è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Tel: 0763/3991 - Fax: 0763/344286 - Sito web: www.cariorvieto.it - Info: info@cariorvieto.it.

### IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Da compilare a cura dei "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede", del personale di "Società convenzionate" e del personale del "nostro Istituto", solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi*)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

### CHE COS' È IL FINANZIAMENTO "SACE"

**E' un finanziamento a medio/lungo termine destinato alle imprese, assistito da Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.a. ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") e successive modificazioni ed integrazioni.**

**Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. è stata autorizzata a concedere garanzie, fino al 30 giugno 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dall'art. 1 del Decreto Liquidità (e successive modificazioni ed integrazioni), in favore**

## **di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.**

Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Liquidità non superano l'importo complessivo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo Centrale di Garanzia) nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito delle attività di istruttoria svolte per il rilascio della garanzie, SACE ha facoltà di acquisire dalla Banca i dati disponibili nei servizi informativi della Centrale Rischi relativi ai potenziali beneficiari delle garanzie, esclusivamente per la finalità di valutazione del merito creditizio. Ove tali dati siano trasmessi dalla Banca a SACE, quest'ultima ha l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e l'utilizzo dei dati esclusivamente per le finalità sopra indicate.

### **Soggetti beneficiari (imprese finanziabili)**

Imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), che presentino alla data della richiesta del finanziamento SACE i seguenti requisiti:

- sede legale in Italia;
- non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei;
- non segnalate, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate (Scadute e/o sconfinanti deteriorate, Inadempienze Probabili o Sofferenze) come rilevabili dalla Banca, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19 o con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; è stato chiarito, inoltre, che sono ammissibili a Garanzia Italia le imprese che: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che: i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presenti esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenti importi in arretrato come rilevabili dalla Banca; ii) la Banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. Tale condizione non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Si specifica, inoltre, che i finanziamenti assistiti da altra garanzia pubblica di cui al Decreto Liquidità, articolo 1 comma 3, come modificato e integrato con i successivi interventi normativi, si intendono riferiti all'impresa beneficiaria e non a società del gruppo di appartenenza;
- PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino alla completa capienza del Plafond di 5.000.000 euro fissata dagli ultimi provvedimenti normativi. Per le "non PMI" non è previsto alcun obbligo di esaurimento del Plafond del Fondo di Garanzia per avere accesso alla garanzia SACE.

SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare le garanzie a beneficio delle cosiddette "Mid-Caps" (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e, comunque, non riconducibili alla categoria delle PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003) alle medesime condizioni previste per il Fondo centrale di Garanzia PMI dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 13 del Decreto Liquidità (e successive modificazioni e integrazioni).

Pertanto, la garanzia SACE a favore delle Mid-Caps è concessa a titolo gratuito, nel rispetto, per ciascuna impresa beneficiaria, del plafond di importo massimo garantito di 5 milioni di euro, e del massimale di aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

## Finalità del finanziamento

Il finanziamento assistito dalla Garanzia SACE deve essere destinato a sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

In misura non superiore al 20% dell'importo erogato, il finanziamento può essere destinato al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa beneficiaria nella richiesta di finanziamento.

Il finanziamento può essere altresì destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

## Caratteristiche del finanziamento

- **durata** complessiva non superiore a 96 mesi (8 anni), in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2029;
- **regolamento a tasso di interesse fisso oppure variabile;**
- **periodo di preammortamento** fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non sono ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazioni di anno ma solo per multipli di 3 mesi;
- **erogazione** in un'unica soluzione **su un conto corrente dedicato intestato all'impresa richiedente**, aperto in Italia, **su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella richiesta di utilizzo del finanziamento il "CUI" e la locuzione "sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020"**;
- **piano di ammortamento** italiano con quota capitale costante;
- **periodicità** di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare);
- **importo massimo**, nel caso di un finanziamento non destinato ad operazione di rinegoziazione/rifinanziamento, pari al valore più alto tra:
  - ✓ 25% del fatturato 2019 prodotto in Italia, come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  - ✓ il doppio dei costi per il personale del 2019 sostenuto in Italia riveniente dal bilancio consolidato in caso di impresa appartenente ad un Gruppo o al bilancio individuale in caso di impresa non appartenente ad un Gruppo;Se la società appartiene ad un Gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo Italia (escludendo quello realizzato da subsidiary con sede legale all'estero) e ai costi del personale sostenuti in Italia.  
Ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia Italia nonché quelli concessi nell'ambito delle misure messe in atto per il Covid -19 (Fondo centrale di Garanzia), e le garanzie rilasciate da Ismea.
- **importo massimo garantito:** la Garanzia Italia rilasciata da SACE copre il rischio del mancato rimborso per capitale, interessi ed oneri accessori, fino all'ammontare massimo definito dalle seguenti percentuali di copertura dell'importo del finanziamento:
  - a) 90% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento;
  - b) 80% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento;
  - c) 70% dell'importo del Finanziamento per le Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento.Nel caso di garanzia concessa nei confronti delle Mid-Caps, la copertura è pari a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 del Decreto Liquidità (e successive modificazioni e integrazioni).

## Commissione annuale Garanzia Italia SACE

A fronte del rilascio della garanzia da parte di SACE, l'impresa deve pagare a quest'ultima un premio (annuale anticipato) determinato sulla base dell'importo garantito del debito residuo trimestrale per ogni anno di competenza.

In particolare, l'impresa riconosce alla Banca una commissione annuale, che la Banca a sua volta corrisponde a SACE, calcolata secondo le seguenti modalità:

- per i finanziamenti alle PMI con durata sino a 6 anni la commissione è pari a: 0,25% dell'importo garantito per il 1° anno, 0,50% dell'importo garantito del debito residuo per il 2° e 3° anno, 1,00% dell'importo garantito del debito residuo per il 4°, 5° e 6° anno;
- per i finanziamenti alle imprese diverse da PMI con durata sino a 6 anni la commissione è pari a: 0,50% dell'importo garantito per il 1° anno, 1,00% dell'importo garantito del debito residuo per il 2° e 3° anno, 2,00% dell'importo garantito del debito residuo per il 4°, 5° e 6° anno;
- per i finanziamenti alle PMI con durata sino a 8 anni la commissione è pari a: 0,75% dell'importo garantito per il 1° anno, 1,00% dell'importo garantito del debito residuo per il 2° e 3° anno, 1,50% dell'importo garantito del debito residuo per il 4°, 5° e 6° anno, 2,50% dell'importo garantito del debito residuo per il 7° e 8° anno;
- per i finanziamenti alle imprese diverse da PMI con durata sino a 8 anni la commissione è pari a: 1,00% dell'importo garantito per il 1° anno, 1,50% dell'importo garantito del debito residuo per il 2° e 3° anno, 2,50% dell'importo garantito del debito residuo per il 4°, 5° e 6° anno, 3,50% dell'importo garantito del debito residuo per il 7° e 8° anno.

La commissione SACE sarà corrisposta in via anticipata annualmente: il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione; i pagamenti successivi annui saranno calcolati sull'importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti ad ogni ricorrenza di anno successiva alla data del primo pagamento.

Laddove la durata residua del finanziamento fosse inferiore ad un anno, il calcolo della commissione annuale sarà effettuato in proporzione a tale durata residua.

Ogni pagamento a SACE sarà eseguito sul conto corrente dedicato indicato nella Garanzia SACE.

Per i finanziamenti alle cosiddette "Mid-Caps" la commissione SACE non è dovuta.

## **I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI**

### **Finanziamento a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Ove per la determinazione del tasso di interesse la Banca utilizzi il valore di un indice di riferimento, da sommare ad un certo spread, occorre tener presente l'eventuale previsione di un tasso minimo (cosiddetto "floor"). In tal caso il tasso fisso da applicare al finanziamento non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

### **Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto a tasso variabile con "floor": la Banca ha previsto l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (cosiddetto "floor"). Questo significa che il tasso applicato non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **Avvertenza**

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, e sono valide sino a nuovo avviso.

Ai finanziamenti di durata diversa da quelle specificate nel presente foglio informativo si applicano le condizioni relative ai finanziamenti di durata superiore (ad esempio, per un mutuo di 8 anni si fa riferimento alle condizioni previste per il corrispondente mutuo della durata di 10 anni).

In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

## FINANZIAMENTO CON COPERTURA SACE 80%

### TASSO FISSO

#### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

**15,90 %** <sup>(1)</sup>

(1) TAEG calcolato al tasso di interesse del 5,95 % (Indice di riferimento IRS a 10 anni del 25/03/2022 pari a 1,15 % maggiorato di uno spread pari a 4,80 %), relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 100.000,00, durata di 6 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, commissione SACE pari a 1,00 % dell'importo garantito (ai fini del computo della commissione SACE nel calcolo del TAEG si ipotizza che il finanziamento sia concesso a una PMI e che la percentuale applicata all'importo garantito sia pari a quella prevista per il 4°, 5° e 6° anno del finanziamento).

VOCI		COSTI
	<b>IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE</b>	da valutare in base al vincolo dettagliato nella sezione "Caratteristiche del Finanziamento" alla voce "importo massimo"
	<b>DURATA</b>	durata massima di 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 3 anni
<b>TASSI</b>	<b>TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)</b>	<b>INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD</b> <i>(TASSO MINIMO: spread dell'operazione)</i>
	<b>INDICE DI RIFERIMENTO</b>	<b>5,95 %</b>
	<b>SPREAD</b>	<b>IRS (INTEREST RATE SWAP) EURO LETTERA a 10 anni dell'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente la data di stipula del contratto di finanziamento</b> , pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale
	<b>TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO</b>	<b>4,80 %</b>
	<b>TASSO DI MORA</b>	<b>uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato</b> <b>imprese Mid-Caps: pari a tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali</b> <b>altre imprese: non previsto</b>

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI".

(\*) Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.

**TASSO MINIMO: spread dell'operazione.**

## TASSO VARIABILE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

**14,82 %** <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> TAEG calcolato al tasso di interesse del 4,65 % (tasso minimo), relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 100.000,00, durata di 6 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, commissione SACE pari a 1,00 % dell'importo garantito (ai fini del computo della commissione SACE nel calcolo del TAEG si ipotizza che il finanziamento sia concesso a una PMI e che la percentuale applicata all'importo garantito sia pari a quella prevista per il 4°, 5° e 6° anno del finanziamento).

VOCI			COSTI	
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE			da valutare in base al vincolo dettagliato nella sezione "Caratteristiche del Finanziamento" alla voce "importo massimo"	
DURATA			durata massima di 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 3 anni	
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD	INIZIALE (*) (TASSO MINIMO: spread dell'operazione)	4,65 %
			A REGIME (**) (TASSO MINIMO: spread dell'operazione)	4,65 %
	INDICE DI RIFERIMENTO		INIZIALE	EURIBOR (EURIBOR INTERBANK OFFERED RATE) 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento, pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale.
			A REGIME	EURIBOR (EURIBOR INTERBANK OFFERED RATE) 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del secondo mese precedente quello di variazione del tasso, pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale, con aggiornamento e rideterminazione il primo giorno anche non lavorativo dei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ogni anno.
	SPREAD		INIZIALE	4,65 %
			A REGIME	4,65 %
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO			uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato	
TASSO DI MORA			imprese Mid-Caps: pari a tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali altre imprese: non previsto	

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI".

(\*) Tasso valido fino al:

- 30 giugno per le stipule effettuate nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile;
- 31 dicembre per le stipule effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.

**TASSO MINIMO: spread dell'operazione.**

(\*\*) Il tasso a regime sarà aggiornato e rideterminato semestralmente (il primo giorno anche non lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno) sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il semestre di riferimento (gennaio/giugno e luglio/dicembre) - **TASSO MINIMO: spread dell'operazione.**

**N.B. Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, si specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che il valore dell'indice di riferimento resti immutato per tutta la durata del contratto.**

## FINANZIAMENTO CON COPERTURA SACE 90% (solo per imprese diverse da Mid-Caps)

### TASSO FISSO

#### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

**14,63 %**

(1)

(1) TAEG calcolato al tasso di interesse del 4,90 % (Indice di riferimento IRS a 10 anni del 25/03/2022 pari a 1,15 % maggiorato di uno spread pari a 3,75 %), relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 100.000,00, durata di 6 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, commissione SACE pari a 1,00 % dell'importo garantito (ai fini del computo della commissione SACE nel calcolo del TAEG si ipotizza che il finanziamento sia concesso a una PMI e che la percentuale applicata all'importo garantito sia pari a quella prevista per il 4°, 5° e 6° anno del finanziamento).

VOCI		COSTI
	<b>IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE</b>	da valutare in base al vincolo dettagliato nella sezione "Caratteristiche del Finanziamento" alla voce "importo massimo"
	<b>DURATA</b>	durata massima di 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 3 anni
<b>TASSI</b>	<b>TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)</b>	<b>INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD</b> <i>(TASSO MINIMO: spread dell'operazione)</i>
	<b>INDICE DI RIFERIMENTO</b>	<b>4,90 %</b>
	<b>SPREAD</b>	<b>IRS (INTEREST RATE SWAP) EURO LETTERA a 10 anni dell'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente la data di stipula del contratto di finanziamento</b> , pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale
	<b>TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO</b>	<b>3,75 %</b>
	<b>TASSO DI MORA</b>	<b>uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato</b> <b>imprese Mid-Caps: pari a tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali</b> <b>altre imprese: non previsto</b>

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI".

(\*) Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.  
**TASSO MINIMO: spread dell'operazione.**

## TASSO VARIABILE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

**13,45 %** <sup>(1)</sup>

(1) TAEG calcolato al tasso di interesse del 3,60 % (tasso minimo), relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 100.000,00, durata di 6 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, commissione SACE pari a 1,00 % dell'importo garantito (ai fini del computo della commissione SACE nel calcolo del TAEG si ipotizza che il finanziamento sia concesso a una PMI e che la percentuale applicata all'importo garantito sia pari a quella prevista per il 4°, 5° e 6° anno del finanziamento).

VOCI			COSTI
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE			da valutare in base al vincolo dettagliato nella sezione "Caratteristiche del Finanziamento" alla voce "importo massimo"
DURATA			durata massima di 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 3 anni
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD	INIZIALE (*) (TASSO MINIMO: spread dell'operazione) A REGIME (**) (TASSO MINIMO: spread dell'operazione )
			3,60 %
			3,60 %
	INDICE DI RIFERIMENTO	INIZIALE	EURIBOR (EURIBOR INTERBANK OFFERED RATE) 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento, pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale.
		A REGIME	EURIBOR (EURIBOR INTERBANK OFFERED RATE) 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del secondo mese precedente quello di variazione del tasso, pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale, con aggiornamento e rideterminazione il primo giorno anche non lavorativo dei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ogni anno.
	SPREAD	INIZIALE	3,60 %
		A REGIME	3,60 %
TASSO DI INTERESSE DI PREMMORTAMENTO			uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato
TASSO DI MORA			imprese Mid-Caps: pari a tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali altre imprese: non previsto

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI".

(\*) Tasso valido fino al:

- 30 giugno per le stipule effettuate nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile;
- 31 dicembre per le stipule effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.

**TASSO MINIMO: spread dell'operazione.**

(\*\*) Il tasso a regime sarà aggiornato e rideterminato semestralmente (il primo giorno anche non lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno) sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il semestre di riferimento (gennaio/giugno e luglio/dicembre) - **TASSO**

**MINIMO: spread dell'operazione.**

**N.B. Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, si specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che il valore dell'indice di riferimento resti immutato per tutta la durata del contratto.**

## **CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI**

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>		
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	<b>ISTRUTTORIA</b> calcolata sull'ammontare del finanziamento	<b>2,00 %</b> <b>(min. € 250,00)</b>		
		<b>GESTIONE PRATICA</b>	<b>Non prevista</b>		
	<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	<b>INCASSO RATA</b>	<b>€ 5,00</b>		
		<b>INVIO COMUNICAZIONI</b>	Costo per ogni comunicazione periodica	- a mezzo posta ordinaria	<b>€ 0,00</b>
				- on-line	<b>€ 0,00</b>
			Spese per invio comunicazioni <i>N.B. La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una "proposta di modifica unilaterale del contratto", ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.</i>		<b>€ 1,60</b> <i>oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto</i>
		<b>PENALE PER MANCATO PAGAMENTO RATE SCADUTE</b>	<b>€ 5,16</b>		
		<b>SPESE DI CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI</b>	<b>€ 10,00</b>		
		<b>DIRITTI DI ACCOLLO/VOLTURA DEL MUTUO A CARICO DEL SOGGETTO ACCOLLANTE</b> <i>(L'importo sarà addebitato in sede di emissione prima rata)</i>	<b>0,25%</b> (calcolata sull'ammontare della singola quota oggetto di accollo/voltura) <b>con un minimo di € 250,00</b>		
		<b>COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA PER ESTINZIONE ANTICIPATA</b> <i>(calcolata sul capitale residuo)</i>	<b>3,00%</b>		
		<b>SPESE DI SMOBILIZZO/ RECUPERO DEL CREDITO, IN CASO DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OVVERO IN PRESENZA DI RATE DI RIMBORSO/ AMMORTAMENTO INSOLUTE</b>	spese di costituzione in mora		<b>€ 10,00</b>
			spese per ogni sollecito di pagamento effettuato a mezzo posta		<b>€ 10,00</b>
			spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione <i>(per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero)</i>		<b>€ 30,00</b>
			spese legali sostenute		<b>recupero integrale</b>
		<b>COMMISSIONE ANNUALE GARANZIA ITALIA SACE</b>	imprese PMI (finanziamento sino a 6 anni)	<b>0,25% dell'importo garantito per il 1° anno</b> <b>0,50% dell'importo garantito del debito residuo per 2°-3° anno</b> <b>1,00% dell'importo garantito del debito residuo per 4°-5°-6° anno</b>	
	imprese PMI (finanziamento sino a 8 anni)		<b>0,75% dell'importo garantito per il 1° anno</b> <b>1,00% dell'importo garantito del debito residuo per 2°-3° anno</b> <b>1,50% dell'importo garantito del debito residuo per 4°-5°-6° anno</b> <b>2,50% dell'importo garantito del debito residuo per 4°-5°-6° anno</b>		
	imprese Mid-Caps non rientranti nella definizione di PMI		<b>non prevista</b>		
	imprese diverse da PMI (finanziamento sino a 6 anni)		<b>0,50% dell'importo garantito per il 1° anno</b> <b>1,00% dell'importo garantito del debito residuo per 2°-3° anno</b> <b>2,00% dell'importo garantito del debito residuo per 4°-5°-6° anno</b>		
	imprese diverse da PMI (finanziamento sino a 8 anni)		<b>1,00% dell'importo garantito per il 1° anno</b> <b>1,50% dell'importo garantito del debito residuo per 2°-3° anno</b> <b>2,50% dell'importo garantito del debito residuo per 4°-5°-6° anno</b> <b>3,50% dell'importo garantito del debito residuo per 4°-5°-6° anno</b>		
	<b>TASSO DI MORA PER MANCATO PAGAMENTO PREMIO SACE</b> <i>(applicato su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti)</i>	imprese Mid-Caps: non previsto			
altre imprese: 0,50%					
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>TIPO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>italiano</b>			
	<b>TIPOLOGIA DI RATA</b>	<b>Decrescente, con quota capitale costante</b>			

	<b>PERIODICITÀ DELLE RATE</b>	<b>Trimestrale, con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno</b>
--	-------------------------------	---

**N.B.:** Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. Gli eventuali interessi di preammortamento decorreranno dalla data di erogazione del finanziamento.

I tassi e gli indicatori sopra riportati sono comunque fissati nei limiti dei tassi soglia previsti ai fini della legge sull'usura ai sensi dei Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it).

#### **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

**Imposte e Tasse:**

**- in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva:**

**Tassazione ordinaria**

Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente), imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute.

**in conformità alle vigenti disposizioni di legge**

**N.B. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.**

**- in caso di specifica opzione da parte della Banca:**

**Imposta sostitutiva**

ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145.

**0,25 %**

*(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)*

#### **"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")**

La cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei contratti finanziari non costituisce una modifica delle condizioni economiche da parte della Banca. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016 (c.d. BMR - Benchmarks Regulation) e successive modifiche e/o integrazioni, la Banca ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR") nel quale sono definite le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano descrive uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali è stata sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR" è consultabile sul sito internet della Banca [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it).

#### **SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI DI TIPO ASSICURATIVO**

**La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscriverne una scelta liberamente sul mercato.**

**Nel caso in cui il cliente decida di sottoscrivere la polizza facoltativa, accessoria proposta dalla Banca, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni dalla stipula della stessa, restando valido ed efficace il contratto di finanziamento.**

**Qualora il cliente decida di sottoscrivere una polizza assicurativa e richieda alla Banca un finanziamento finalizzato a pagare il premio unico anticipato della polizza, al prestito saranno applicate le condizioni economiche compatibili del mutuo principale**

**coperto dalla polizza. Le informazioni relative al predetto finanziamento vengono fornite nel Foglio Informativo/Annuncio Pubblicitario di riferimento e/o nel documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" rilasciato al cliente in fase precontrattuale.**

**La polizza assicurativa di seguito illustrata è offerta esclusivamente ai Finanziamenti assistiti da Garanzia Italia SACE il cui periodo di preammortamento non superi 12 mesi.**

A copertura del finanziamento i clienti possono sottoscrivere, con adesione facoltativa, la polizza assicurativa a premio unico "Con Noi Protezione Finanziamento Business" (Compagnia CNP), che tutela dai principali eventi negativi che possono compromettere la capacità di rimborso del finanziamento. A fronte dell'adesione e del pagamento del premio, la Compagnia garantisce all'Aderente/Assicurato, nei limiti delle condizioni descritte nel Set informativo, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.

La Copertura Assicurativa protegge l'Azienda a seguito di eventi gravi che possono accadere al "Key Man", designato come Assicurato dall'Azienda Aderente, e che possono compromettere la capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni presi con la banca, i fornitori o i clienti.

Il "Key Man" dell'Azienda è colui che ricopre uno dei seguenti ruoli: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con un ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'Azienda stessa. In caso di Ditta Individuale, il soggetto Assicurato può o meno coincidere con il titolare effettivo.

Di seguito sono illustrate le principali caratteristiche dei prodotti assicurativi. Per tutte le caratteristiche e le condizioni della copertura assicurativa si rimanda al Set Informativo della Polizza "Con Noi Protezione Finanziamento Business" (Compagnia CNP), disponibile presso tutte le Filiali della Banca o consultabile sul sito internet [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it). Prima della sottoscrizione della Polizza, il Cliente deve consultare il Set Informativo.

PACCHETTI ASSICURATIVI	SOGGETTI ASSICURABILI	COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER CIASCUN PACCHETTO		
A	"Key Man"	<b>DECESSO</b> <i>tutte le cause</i> (garanzia vita)	<b>ITP (*)</b> (Invalidità Totale Permanente) <i>da infortunio e malattia</i> (garanzia danni)	
B	"Key Man"	<b>DECESSO</b> <i>tutte le cause</i> (garanzia vita)	<b>ITP</b> (Invalidità Totale Permanente) <i>da infortunio</i> (garanzia danni)	<b>ITT</b> (Inabilità Temporanea Totale) <i>da infortunio e malattia</i> (garanzia danni)  [Tale copertura è inclusa nel pacchetto per i primi 10 anni del finanziamento; successivamente, in assenza di disdetta del Cliente o della Compagnia, viene rinnovata tacitamente di anno in anno sino alla scadenza del finanziamento, con addebito di un premio annuale aggiuntivo]

(\*) Nel pacchetto A la copertura assicurativa ITP è opzionale.

#### LIMITI DI ETÀ

Età minima all'ingresso: 18 anni compiuti.

Età massima all'ingresso: 61 anni non compiuti.

Età massima a scadenza: 76 anni non compiuti per la Garanzia Decesso e la copertura ITP; 71 anni non compiuti per la copertura assicurativa ITT.

**CAPITALE MINIMO ASSICURABILE:** 25% dell'importo erogato con un minimo di € 3.000.

**CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE:** € 500.000.

#### DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata del finanziamento e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 25 anni (300 mesi) comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento.

**Decesso e Invalidità Totale Permanente** → Durata finanziamento (min. 1 anno - max. 25 anni).

**Inabilità Temporanea Totale** → Durata finanziamento (min. 1 anno - max. 25 anni) con tacito rinnovo (annuale) dopo 10 anni. Il Cliente e la Compagnia hanno la facoltà di dare disdetta ad ogni scadenza di rinnovo.

#### MODALITÀ DI CALCOLO E DI PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo pagato dal Cliente (l'Assicurato) è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento. Per la sola garanzia ITT, dopo il 10° anno del finanziamento, il premio è annuale.

Il Premio è calcolato in percentuale sul capitale assicurato (importo del finanziamento), al momento della sottoscrizione, in funzione:  
 > della durata del finanziamento;

> del pacchetto assicurativo scelto dal Cliente.

### TASSI DI PREMIO

Di seguito si riportano i tassi di premio previsti dalla Compagnia CNP da applicare al capitale assicurato per il calcolo del premio unico anticipato.

Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all'importo riferito alle sole garanzie danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea).

<b>PACCHETTO A (DECESSO)</b>						
<i>Tassi di premio in base alla durata del finanziamento (in mesi)</i>						
12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
0,80236%	1,02218%	1,35082%	3,2468%	5,95064%	7,97631%	10,52847%

<b>PACCHETTO A (DECESSO+ITP)</b>						
<i>Tassi di premio in base alla durata del finanziamento (in mesi)</i>						
12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
1,06066%	1,35081%	1,78607%	4,29865%	7,89389%	10,58562%	13,98739%

<b>PACCHETTO B (DECESSO+ITP+ITT)</b>						
<i>Tassi di premio in base alla durata del finanziamento (in mesi)</i>						
12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
2,21529%	2,49248%	3,01687%	5,78587%	9,64852%	12,44994%	16,04836%

In caso di finanziamenti di durata superiore a 120 mesi, decorso tale termine ed in assenza di disdetta da parte dell'Assicurato e/o della Compagnia, la copertura assicurativa ITT (Inabilità Totale Temporanea) si rinnova tacitamente di anno in anno fino alla scadenza del contratto di assicurazione.

Il premio annuale di rinnovo della copertura assicurativa ITT viene calcolato al momento della sottoscrizione del contratto di polizza, in funzione della durata del finanziamento.

Di seguito si riportano i tassi di premio previsti dalla Compagnia CNP da applicare al capitale assicurato per il calcolo del premio annuale della garanzia ITT.

<b>COPERTURA ASSICURATIVA INABILITA' TOTALE TEMPORANEA (ITT)</b>		
<i>Tassi di premio in base alla durata del finanziamento (in mesi) (*)</i>		
121-180	181-240	241-300
1,754663%	1,86432%	2,06098%

(\*) Non sono previsti tassi di premio per durate inferiori ai 120 mesi in quanto per i primi 10 anni del **finanziamento** la copertura assicurativa ITT è inclusa nel premio unico iniziale corrisposto dal Cliente.

### PRINCIPALI INFORMAZIONI SU CESSAZIONE DELLA POLIZZA/ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO/RECESSO

Le coperture assicurative hanno termine:

- > in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
- > in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- > in caso di liquidazione del debito residuo del finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
- > alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma;
- > in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- > in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del finanziamento nel caso in cui l'Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
- > in caso di recesso a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. La copertura Decesso manterrà, invece, la sua efficacia fino a scadenza.

La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (ITT) ha inoltre termine:

- > in caso di disdetta da parte della Compagnia e/o da parte dell'Assicurato, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza, trascorsi 120 mesi dalla data di decorrenza.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, l'assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo, secondo i termini di cui al Set Informativo della Compagnia. In alternativa a quanto previsto, su richiesta dell'assicurato, la copertura assicurativa può essere fornita fino alla scadenza contrattuale, a suo favore o del nuovo beneficiario designato.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento le garanzie continueranno a vigere a favore dell'assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. L'assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione parziale della copertura assicurativa, inviando alla Compagnia l'apposito modulo di richiesta di estinzione o di mantenimento della copertura assicurativa, e il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta.

I termini e le modalità di recesso dal contratto di assicurazione sono indicati nel Set Informativo della Polizza.

<b>ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO</b>	
IPOTESI:	
Durata finanziamento: 72 mesi	
Capitale assicurato (importo del finanziamento): 100.000,00 euro	
Prodotto scelto dal Cliente: Pacchetto A (DECESSO)	
Tasso del premio: 3,24680%	
Importo del premio:	
<b>3.246,80 euro</b>	

## ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore
25/03/2022	<b>IRS EURO LETTERA a 10 ANNI dell'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente la data di stipula del contratto di finanziamento</b>	<b>1,15 %</b>
marzo 2022	<b>EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento</b>	<b>-0,40 %</b>
novembre 2021	<b>EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del 2° mese precedente quello di variazione tasso</b>	<b>-0,50 %</b>

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione anticipata

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto.

### Portabilità del mutuo

Il Cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, ai sensi dell'art. 120-quater del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il Cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo.

Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il Cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto.

### Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (P.zza della Repubblica, 21 – 05018 Orvieto - email: [ufficioreclami@cariorvieto.it](mailto:ufficioreclami@cariorvieto.it) - pec: [cariorvieto@legalmail.it](mailto:cariorvieto@legalmail.it)) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it) e presso tutte le filiali.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore originario (accollato) ed un terzo (debitore accollante) che si impegna a pagare il debito al creditore. Pertanto il terzo si impegna a pagare alla Banca il debito residuo del debitore originario.
<b>Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)</b>	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
<b>Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)</b>	EMMI (European Money Markets Institute).
<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Euribor</b>	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% ovvero 2% per i finanziamenti erogati a persone fisiche per acquisto, costruzione, ristrutturazione di abitazioni/pertinenze per le quali non sussistano i requisiti "prima casa".
<b>Indice di riferimento (benchmark)</b>	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento (benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
<b>Interessi di mora</b>	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale, quota interessi corrispettivi e eventuali oneri di incasso rata), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Nel piano di ammortamento italiano la rata è composta da una quota di capitale costante nel tempo e da una quota interessi decrescente.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); - eventuali oneri di incasso rata.
<b>Servizi assicurativi accessori di tipo obbligatorio</b>	Polizza assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento.
<b>Servizi assicurativi accessori di tipo facoltativo</b>	Polizza assicurativa accessoria al finanziamento, facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza dell'ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che NON varia per tutta la durata del finanziamento
<b>Tasso variabile</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.